

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA FIDENTINA – “CARLO ORIANI”

S T A T U T O

CAPO I

COSTITUZIONE - SCOPI - SOCI

Art. 1: Costituzione e scopi

1. È costituita a tempo indeterminato, la “Associazione Micologica Fidentina “Carlo Oriani ” (di seguito denominata semplicemente “Associazione”) quale centro permanente di vita associativa e culturale unitario senza alcun indirizzo politico, sindacale e/o religioso, senza fine di lucro, retta da principi di democrazia interna.
2. L’Associazione si propone la divulgazione e lo studio, presso tutti i cittadini, della Micologia, delle problematiche legate al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente e persegue, a tale scopo, la finalità di solidarietà sociale mediante la formazione culturale in tale disciplina.

Art. 2: Sede

La sede legale dell’Associazione è fissata in Fidenza.

Art. 3: Elenchi dei Soci

1. Nel pieno rispetto della tutela della riservatezza ed al fine di evitare intrusioni nella sfera privata, è fatto assoluto divieto di fornire, alle persone estranee all’Associazione, e per qualsiasi motivo, gli elenchi dei Soci, o parte di essi, senza l’autorizzazione scritta di ogni singolo interessato, fatti salvi, ovviamente, gli obblighi di Legge, ed il caso di affiliazione ad altre Associazioni o Gruppi aventi scopi analoghi.
2. L’elenco dei Soci consta di una semplice registrazione del Nome dei Soci e dei relativi indirizzi, comprensivo dell’eventuale recapito telefonico; è conservato dal Segretario che ne cura la rispondenza con l’effettiva situazione degli Iscritti.

Art. 4: Soci

1. Non è richiesta l’età minima per essere Soci dell’Associazione, fatto salvo il consenso scritto dei genitori per i minori di anni 18.
2. I Soci si dividono in:
 - . Fondatori;
 - . Ordinari;
 - . Onorari;
 - . Sostenitori.
3. Sono Soci Fondatori:
 - . Carlo Oriani;
 - . Mario Mazza;
 - . Rino Saccò;
 - . Ivana Varani;
 - . Walter Tassi;
 - . Alberto Massimi;
 - . Angelo Vanoli;
 - . Umberto De Salvo;

- . Mario Camerini;
- . Pier Luigi Franchi
- . Evandro Verderi.

4. Tutti possono presentare domanda di essere ammessi fra i Soci Ordinari, inoltrando formale richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Possono essere Soci Onorari anche i Collaboratori esterni ammessi dietro decisione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 5: Diritti dei Soci

1. I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari maggiorenni esercitano il diritto di elettorato attivo e/o passivo, possono chiedere la convocazione di un'Assemblea straordinaria nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, possono avanzare proposte al Consiglio Direttivo.

2. Tutti i Soci hanno diritto di ricevere eventuali pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 6: Doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle Deliberazioni adottate degli Organi Sociali, non porre in atto comportamenti che danneggino moralmente e materialmente l'Associazione.

2. Il Socio è altresì tenuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, al pagamento della "Quota Sociale" annuale, nella misura e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

3. Il Socio può chiedere di collaborare con il Comitato Tecnico-Scientifico, e quest'ultimo, una volta accettata la collaborazione in base all'art. 25 del presente statuto, fornirà al Socio stesso tutti gli strumenti necessari per svolgere la collaborazione stessa.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, tutte le attività dall'Associazione sono aperte alla partecipazione di tutti i Soci.

Art. 7: Qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio è personale, non trasmissibile, si acquista all'atto dell'accettazione della domanda d'iscrizione, con il conseguente pagamento della quota associativa, e viene a cessare:

- a) per dimissioni volontarie presentate per iscritto
- b) per mancato pagamento della quota associativa dopo un sollecito infruttuoso;

c) per espulsione.

2. L'espulsione è deliberata, per gravi violazioni delle norme statutarie e per condotte che compromettono il prestigio dell'Associazione, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo, previa contestazione diretta al Socio, effettuata per iscritto con Raccomandata A.R., degli addebiti ascritti.

3. È riconosciuta al Socio la facoltà di presentare, entro cinque giorni dal ricevimento degli addebiti, scritti difensivi e/o di chiedere, sempre per iscritto, di essere sentito dal Consiglio stesso.

4. La data dell'audizione deve essere comunicata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. almeno quindici giorni prima.

5. Avverso la delibera di espulsione il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, appositamente costituito, formato da tre Membri eletti dal'Assemblea dei Soci, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

6. La decadenza, qualsiasi sia il motivo che l'abbia causata, comporta l'immediata perdita di tutti i diritti riservati ai Soci.

7. La decadenza dalla qualifica di Socio non comporta restituzione, nemmeno parziale, delle somme versate e/o delle donazioni effettuate.

CAPO II PATRIMONIO

Art. 8: Autonomia amministrativa e patrimoniale.

1. L'Associazione è un organismo pienamente autonomo sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo patrimoniale.
2. Il patrimonio è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio;
 - c) eventuali erogazioni e contributi straordinari.

Art. 9: Quote associative.

1. L'entità delle quote annuali associative, le norme ed i termini per il loro versamento sono fissate dal Consiglio Direttivo.
2. Sono esentati dal pagamento delle quote associative:
 - a) componenti il Comitato Tecnico e Scientifico;
 - b) minorenni;
 - c) Onorari;
 - d) Sostenitori.

Art. 10: Esercizio e bilancio

1. L'esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio deve essere approvato, dall'assemblea dei Soci, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
2. Le somme incassate dovranno essere interamente utilizzate per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. Non è ammessa alcuna ripartizione fra i Soci dell'eventuale avanzo di gestione, che dovrà essere iscritto nel bilancio dell'anno successivo.

Art. 11: Cassa

1. Delle somme introitate dall'Associazione, a vario titolo, è direttamente responsabile il Tesoriere.
2. Per le eventuali operazioni di pagamento effettuate in nome e/o per conto dell'Associazione sono necessarie le firme disgiunte del Tesoriere o del Presidente, nell'ambito delle disponibilità.

Art. 12: Responsabilità.

1. Le responsabilità inerenti all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione cessano, per i componenti degli organi collegiali uscenti, all'atto del regolare passaggio delle consegne, ferme restando quelle relative alle operazioni compiute durante il periodo di carica.
2. Il Tesoriere è direttamente responsabile degli adempimenti economici e/o fiscali.

CAPO III ORGANI SOCIALI

Art. 13: Organi sociali dell'Associazione.

1. Sono Organi sociali dell'Associazione :

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo;

- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Direttore Scientifico;
- e) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 14 : Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso a tutti i Soci.

1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata, in via ordinaria, ogni anno entro il 30 aprile, con comunicazione personale, per
 - a) discutere ed approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - b) deliberare sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto;
 - c) nominare le Commissioni elettorali per le elezioni del Consiglio direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. L'Assemblea dei Soci è altresì convocata, in via straordinaria:
 - a) tutte le volte che il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e delibera sull'Ordine del giorno da questi predisposto.
 - b) quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori dei Conti;
 - c) a seguito di richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci Ordinari;
 - d) per la nomina del Collegio dei Provisori, qualora se ne concreti la necessità
3. L'Assemblea chiesta ai sensi del precedente comma 2, punti b) e c), avrà luogo entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta, formulata per iscritto per mezzo di Raccomandata A.R.

Art. 15 Validità dell' Assemblea.

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se interviene la metà più uno dei Soci Ordinari;
2. In seconda convocazione, che avverrà almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci Ordinari presenti.

Art. 16 : Validità delle votazioni e modifiche statutarie.

L'Assemblea, delibera validamente, su tutte le questioni di cui all'Ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, fatto salvo da quanto disposto dall'art. 30.

Art. 17 : Votazioni all' Assemblea.

1. Alle votazioni deliberative dell' Assemblea, partecipano i Soci Fondatori ed Ordinari presenti o rappresentati per delega.
2. Le votazioni avvengono, di regola, in modo palese, ovvero, a richiesta della maggioranza dei votanti, a scrutinio segreto.
3. Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali sono effettuate con voto segreto, ovvero, a richiesta della maggioranza dei votanti, in forma palese.
4. Hanno diritto al voto deliberativo tutti i Soci, in regola con i versamenti per l'anno in corso, presenti o rappresentati per delega.

Art. 18 : Presidenza dell'Assemblea - Verbali

1. L'Assemblea elegge il Presidente fra i Soci intervenuti.
2. Funge da Segretario il Segretario del Consiglio Direttivo, con il compito di riportare su apposito Registro dei Verbali le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Art. 19 : Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1. La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea dei Soci, è composta di almeno tre membri scelti fra i Soci Fondatori e/o Ordinari non candidati, accetta le candidature dei Soci alle elezioni di membri del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti ed è garante del regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni elettorali la predetta Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede votate, indi, effettuato il computo dei voti, proclama gli eletti.

Art. 20 : Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto di 7(sette) Consiglieri con un numero di soci inferiore o pari a cento(100) o di 9 (nove) Consiglieri, con un numero di soci superiore a cento (100), eletti secondo le modalità di cui all' Art. 17, comma 3, ed Art 19, con voto deliberativo.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla data della sua elezione, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i propri componenti, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
4. Il Segretario può essere designato anche quale Tesoriere.
5. Il Consiglio Direttivo può inoltre fissare le attribuzioni degli altri Consiglieri, con riferimento alle attività da svolgersi per il conseguimento dei fini sociali dell'Associazione.
6. Il Consigliere che, per qualunque causa, cessa dalla carica è surrogato dal Socio che lo segue immediatamente nella graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art.19, oppure, una volta esaurita la graduatoria, mediante cooptazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
7. Qualora, nell'arco del mandato vengano a mancare, per qualsiasi motivo, la metà più uno dei Consiglieri eletti si considera dimissionario l'intero Consiglio e si dovranno indire nuove elezioni.

Art. 21 : Riunioni del Consiglio Direttivo - Deliberazioni.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. È data facoltà di richiedere una riunione del Consiglio Direttivo anche ai Consiglieri, in numero di almeno tre.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la metà più uno dei Consiglieri.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
5. Le votazioni si effettuano con voto palese e, in caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente vale doppio.
6. È fatto salvo il disposto in merito ai provvedimenti di espulsione dei Soci e decadenza dalla carica di Consigliere.

Art. 22 : Compiti del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria sia straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, fatte salve le prerogative proprie del Direttore Scientifico;
 - b) per assicurare il funzionamento dell'Associazione emana uno o più regolamenti, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati di ogni ordine e grado;
 - c) redige i programmi di attività dell'Associazione;
 - a) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - b) redige il Bilancio;

- c) delibera in merito all'attività sociale;
 - d) conferisce la delega al Presidente di stipulare contratti necessari per l'attività sociale;
 - e) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto ;
 - i) delibera in merito a tutte le proprie competenze attribuitegli dallo Statuto;
 - l) conferisce la qualifica di Socio Onorario;
 - m) cura la pubblicazione di un eventuale foglio di notizie interno;
2. Nello svolgimento della propria attività il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di Referenti di Gruppi e/o di Sezioni, i quali possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio stesso.

Art. 23 : Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere, firma gli atti che comportano impegni per dell'Associazione.

In caso di sua assenza o di suo impedimento il Vicepresidente ne assume, con la stessa autorità, le funzioni.

2) Il Presidente deve essere iscritto nell'Elenco Nazionale dei Micologi

Art. 24 : Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico deve essere in possesso della qualifica di Socio Ordinario o di Socio Onorario ed essere iscritto nell'Elenco Nazionale dei Micologi; è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, dirige e sovrintende alle attività scientifiche dell'Associazione validandone le pubblicazioni.

Art. 25 : Comitato Tecnico - Scientifico

1. Tutti i Soci, di ogni ordine e grado, iscritti nell'Elenco Nazionale dei Micologi ancorché non tenuti al versamento della quota annuale, sono componenti di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico; ulteriori componenti il Comitato sono nominati, anche per lo sviluppo di specifici programmi, dal Direttore Scientifico.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può avvalersi altresì della collaborazione di qualsiasi Socio e/o persona, anche esterna all'Associazione, purché di comprovata esperienza.

Fatta salva la potestà di deliberazione del Consiglio Direttivo in ordine alle eventuali spese, rientra nei compiti e nelle potestà del Direttore Scientifico instaurare, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, rapporti di collaborazione tecnico-scientifica.

Art. 26 : Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci : esercita il controllo amministrativo sugli atti di gestione dell'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci prima della presentazione all'Assemblea, redigendo apposite relazioni finali.

2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti secondo le modalità previste dall' Art. 17, comma 3, ed Art.19 del presente Statuto, durano in carica tre anni dalla data della loro elezione e sono rieleggibili.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono, anche singolarmente ed assistiti dal Segretario e dal Tesoriere, procedere agli atti ispettivi e di controllo di cui al primo comma.

Art. 27 : Emolumenti - Indennità - Rimborsi

1. Le funzioni relative a tutte le cariche sociali ricoperte e/o le funzioni assegnate, nessuna esclusa, sono prestate a titolo di volontariato e sono, pertanto, rese a titolo gratuito.
2. È riconosciuto, a coloro che svolgono attività nell'interesse dell'Associazione, il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell' adempimento degli incarichi loro assegnati.
3. Per il rimborso delle spese vive sostenute occorre che esse siano preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e che sia presentata la relativa documentazione giustificativa al Tesoriere.
4. In ogni caso restano escluse, dal computo delle spese vive, le ore impiegate.

Art. 28 : Decadenza dalle Cariche Sociali.

1. Chi, essendo investito di una Carica Sociale, manca, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'Organo Sociale di cui è componente, decade dalla carica rivestita.
2. La decadenza, promossa dal Presidente dell'Organo di appartenenza, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

CAPO IV MODIFICHE ALLO STATUTO Art. 29 : Modifiche allo Statuto.

1. Lo Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:
 - a) la proposta di modifica deve essere inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - b) la proposta di modifica deve essere approvata da almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti
2. È fatto salvo quanto disposto in merito di scioglimento dell'Associazione
3. A seguito della registrazione del presente Statuto non possono essere sottoposti a modifica l'Art. 4, comma 3, l'Art. 23 comma 2 e l'Art. 29

CAPO V SCIOGLIMENTO Art. 30 : Scioglimento.

1. La decisione di scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con i voti favorevoli di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci aventi diritto al voto deliberativo.

Art. 31 : Devoluzione del patrimonio.

1. In seguito allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge e sempre con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) sulla devoluzione del patrimonio netto, dando preferenza ad Associazioni Micologiche.
2. Resta esclusa la possibilità di redistribuzione del patrimonio ai Soci.
3. Resta salva la possibilità per l'Associazione di confluire, conferendo l'intero patrimonio, in un'altra Associazione Micologica di maggior rilevanza, dietro deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza di cui al comma 1 del presente articolo.

NORME FINALI Art. 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno applicate, se ed in quanto applicabili, le norme previste dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute e dalle norme sulle organizzazioni non lucrative.

f.to Carlo Oriani
f.to Umberto De Salvo
f.to Alberto Massimi
f.to Ivana Varani
f.to Mario Antonio Camerini
f.to Angelo Vanoli
f.to Evandro Verderi
f.to. Mario Mazza
f.to Rino Saccò
f.to Valter Tassi
f.to Franchi Pier Luigi
f.to Giorgio Caimmi notaio